

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BUCCIERO, MARTELLI, BISCARDI,
PALUMBO, GRECO e PAPPALARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1996

Norme a tutela del patrimonio librario

ONOREVOLI SENATORI. - Il trafugamento di un libro, anche raro, non fa notizia. Uno dei motivi è sicuramente la quantità di testimonianze di arte e cultura di cui dispone il nostro Paese.

Una ricchezza inestimabile che, per rimanere tale, affida a tutti noi un compito preciso di salvaguardia.

Il patrimonio librario è una ricchezza che abbiamo il dovere di ordinare e trasmettere, semmai di accrescere, non certo di disperdere.

Un patrimonio che appartiene a tutti non deve esser preda di nessuno e, per quanto si insista legittimamente sul danno economico pubblico, la ricaduta negativa di più ampia portata è da ritenere quella di natura culturale e patrimoniale, spesso irreparabile.

Da parte nostra e di chi opera nella conservazione e nella diffusione della cultura, la gente si aspetta soluzioni coerenti con le dichiarazioni di principio effettuate.

Da qui l'urgenza dello sviluppo di una politica per la tutela del bene librario, per la promozione di una cultura della prevenzione e della sicurezza.

In Italia, nel 1994, fu condotta un'indagine conoscitiva - l'unica nel suo genere - sull'intero sistema bibliotecario nazionale e sull'intera tipologia delle biblioteche italiane (che va da quelle Nazionali centrali - Roma e Firenze - e Nazionali - Torino, Milano, Venezia, Napoli, Bari - fino alle biblioteche civiche e comunali, a quelle universitarie, ecclesiastiche, e delle Camere di commercio) il cui esito è stato presentato dal Prof. Frudà dell'Università «La Sapienza» di Roma l'8 giugno dello stesso 1994 nel corso di una conferenza stampa per la pubblicizzazione dei dati, a dire il vero allarmanti, cui è pervenuta l'indagine stessa.

Il lavoro condotto in Italia ricalca in larga parte uno analogo eseguito in Gran Bre-

tagna nel 1991 su iniziativa del Ministero degli interni inglese. La stima dei danni allora derivata per l'intero sistema britannico è stata calcolata in 8 milioni circa di perdite annue, pari al 4 per cento (tale percentuale è divenuta una convenzione accettata tra le biblioteche in Gran Bretagna) del patrimonio complessivo, di poco superiore ai 200 milioni di volumi, e a 168 milioni di lire sterline l'anno, riferendoci al solo puro costo ipotetico medio di sostituzione.

Negli ultimi anni, pertanto, il problema dei furti e della mutilazione dei libri e degli altri materiali contenuti nelle biblioteche è stato messo in risalto - in Gran Bretagna - come una delle priorità di gestione.

Altrettanto è auspicabile in Italia. Il lavoro di ricerca svolto nelle più importanti 4.000 (su 13.000 circa) biblioteche nel nostro Paese, attive e fruibili in vario modo da un'utenza costante o periodica, ha attestato che solo 278 (il 7 per cento) di esse sono dotate di sistemi per la protezione del libro e che nelle rimanenti 3.722, prive di qualsiasi sistema di protezione, vi è un patrimonio librario da proteggere di oltre 116 milioni di volumi. La elaborazione e analisi dei dati fatta successivamente su 610 casi utilizzabili ha testimoniato che all'interno del campione spariscono circa 14.000 volumi l'anno.

Se tale dato viene proiettato sull'universo di partenza di circa 4.000 biblioteche attive e con una significativa consistenza libraria, arriviamo ad una stima minima di circa 100.000 «perdite annue» accertate, cioè delle quali si è a conoscenza. Vi è infatti la certezza che le perdite annue siano almeno venti volte superiori a quelle note (oltre 2 milioni considerando solo il 2 per cento del patrimonio) se aggiungiamo ad esse il patrimonio danneggiato, quello prestato e non restituito, o rubato, della cui mancanza non

si è a conoscenza per la quasi totale assenza di inventariazione, nonché di un'adeguata, moderna e funzionale catalogazione. Se si considera infine che l'85 per cento delle biblioteche è dotato soltanto di scaffalature aperte e che un concetto avanzato della fruizione del bene librario è orientato a sistemi aperti e flessibili, il problema della sicurezza e della cultura della prevenzione diviene fondamentale per la tutela del patrimonio librario.

Alla luce dei numeri letti, ipotizzando un costo minimo per volume di lire 40-50.000

mila, è facile risalire al danno economico subito dalla collettività.

Ma qual è il valore di un testo che non è più possibile sostituire, quale il valore di un documento unico? Pressante pertanto appare l'esigenza di regolarizzare metodologicamente il sistema dei controlli e di intervenire urgentemente in termini di sicurezza attiva e passiva secondo una logica di piano nazionale di tutela che va progettato e supportato a partire dal livello decisionale centrale, stante la scarsità di risorse finanziarie, strutturali, umane e tecnologiche disponibili localmente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela del patrimonio librario conservato nelle biblioteche.

2. Ai fini della presente legge si intende per sistema antitaccheggio ogni strumento, completo di *hardware* e *software*, per la prevenzione e il controllo in tempo reale su atti da parte di utenti volti a sottrarre patrimonio librario o parte di esso alla biblioteca stessa.

Art. 2.

(Biblioteche statali)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le biblioteche statali che ancora non vi abbiano provveduto si dotano di sistemi antitaccheggio.

2. Le biblioteche statali provvedono ad effettuare l'inventario del proprio patrimonio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni quattro anni.

3. Le biblioteche statali hanno la facoltà di introdurre specifiche forme di partecipazione degli utenti alle spese necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

(Biblioteche universitarie)

1. Ai fini della presente legge ogni università determina la quota percentuale delle tasse e dei contributi percepiti per ciascun anno accademico da destinare al miglioramento dei servizi di biblioteca e in particolare a:

a) catalogazione e periodica inventariazione del patrimonio librario;

- b) dotazione di sistemi antitaccheggio, qualora non vi abbiano ancora provveduto;
- c) prolungamento dell'orario di apertura.

2. Le disposizioni del presente articolo sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Biblioteche civiche e comunali)

1. Il presente articolo stabilisce i principi in materia di tutela del patrimonio librario in dotazione alle biblioteche di enti locali o di interesse locale, cui le Regioni ad autonomia ordinaria conformano la propria legislazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Le Regioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con legge i criteri in base ai quali i comuni procedono ad effettuare l'inventariazione e catalogazione del patrimonio librario delle biblioteche di enti locali o di interesse locale nonchè a dotarsi di sistemi antitaccheggio qualora non vi abbiano provveduto.

3. Le Regioni possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni per l'organizzazione del sistema di inventariazione e catalogazione, nonchè per l'acquisto dei sistemi antitaccheggio, a valere sui fondi assegnati ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

4. All'onere derivante dal comma 3 provvedono le regioni nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Art. 5.

(Contributi di privati)

1. I contributi alle biblioteche da parte di privati finalizzati all'acquisto, installazione e attivazione di sistemi antitaccheggio sono interamente deducibili ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 6.

1. Per l'attuazione dell'articolo 2 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1997, una spesa annua di lire 2.000 milioni da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Per l'attuazione dell'articolo 4 è costituito un fondo, con una dotazione annua di lire 8.000 milioni per il triennio 1997-1999. Per gli anni successivi la dotazione è determinata con la legge finanziaria. Il fondo è ripartito tra le Regioni entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Ministro del tesoro, previo parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10.000 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

